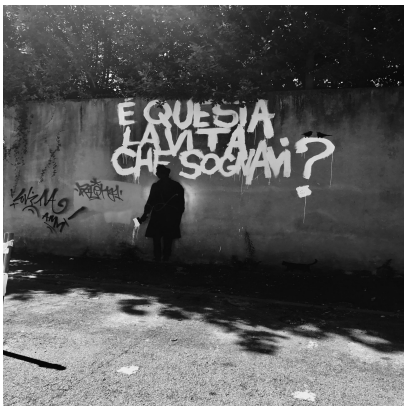

Non sussiste il diritto a non nascere se non sano

Descrizione

I genitori di un figlio disabile invocavano, davanti il Tribunale di Brindisi, la condanna al risarcimento dei danni derivati da inadeguata e negligente prestazione professionale del medico durante la gravidanza della madre, il quale, non avvedendosi delle gravi malformazioni congenite che il nascituro presentava, non aveva consentito alla stessa, ove opportunamente informata, di valutare se procedere o meno, alla interruzione della gravidanza, cagionando al nato quindi il danno per la sua nascita indesiderata e del diritto a nascere sano

Il Tribunale, pur riconoscendo la censurabilitÃ dellâ??operato del sanitario e la sua responsabilitÃ nei confronti dei genitori del nato, rigettava la domanda avanzata dal figlio ravvisando un difetto di legittimazione ad agire, **non potendosi configurare in capo al figlio un danno da nascita indesiderata** sulla scorta della sentenza di questa Corte, a Sezioni unite, 22/12/2015, n. 25767, cui aderiva.

La Corte di Cassazione (sentenza dellâ??11 febbraio 2025 n. 3502) rigetta il ricorso avanzato contro la decisione della Corte di Appello, che aveva confermato il rifiuto emesso dal Tribunale, ritenendo non fondata la pretesa del diritto di richiedere ed ottenere lâ??invocato ristoro a favore del figlio, in considerazione delle precarie condizioni di vita che Ã¨ costretto a vivere.

Ed invero rammenta che alla luce dellâ??orientamento, giÃ citato dal Tribunale: â??***Ã¨ stata esclusa in via generale la possibilitÃ di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui lâ??alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sÃ©, neppure sotto il profilo dellâ??interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo*** *(Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767). Ã? stato inoltre chiarito che il nato disabile non puÃ² agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacchÃ©* ***lâ??ordinamento non conosce il â??diritto a non nascere se non sanoâ?•, nÃ© la vita del nato puÃ² integrare un danno-conseguenza dellâ??illecito del medico*** *(Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020). Lâ??orientamento Ã¨ stato ribadito anche di recente con lâ??osservare che â??come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne Ã¨ invero in radice data la stessa configurabilitÃ in quanto â??****la ragione di danno da valutare sotto il profilo dellâ??inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non***

preparato ad accoglierloâ?• rivela sostanzialmente quale mero â??mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non saniâ?•, andando pertanto â??incontro allaâ?¦ obiezione dellâ??incomparabilitÃ della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con lâ??unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dallâ??interruzione della gravidanzaâ?• non essendo dâ??altro canto possibile stabilire un â??nesso causaleâ?• tra la condotta colposa del medico e le â??sofferenze psicofisiche cui il figlio Ã¨ destinato nel corso della sua vita*â?•** *(Cass. n. 25767/2015 cit.)â?•(cosÃ¬ testual. Cass. Sez. 3, 11/04/2017 n. 9251)*â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
15 Feb 2025